

# **COMUNITA' MONTANA DEL "MONTE ACUTO"**

## **STATUTO**

### INDICE

#### **TITOLO I° FONTI NORMATIVE E FINALITA'-**

ART. 1- DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA E GONFALONE.

ART. 2 - MODIFICHE STATUTARIE.

ART. 3 - FINALITA' E RUOLO DELLA COMUNITA' MONTANA.

#### **TITOLO II° GLI ORGANI –**

ART. 4 - GLI ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 5 - COMPOSIZIONE DELL' ASSEMBLEA.

ART. 6 - COMPITI DELL' ASSEMBLEA.

ART. 7 - ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA.

ART. 8 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.

ART. 9 – VOTAZIONI E DELIBERAZIONI.

ART. 10 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI.

ART. 11 - REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.

ART.12 - DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI.

ART. 13 – LA GIUNTA.

ART. 14 – IL PRESIDENTE.

ART. 15 – IL VICE PRESIDENTE.

ART. 16 – COMPETENZE DELLA GIUNTA.

ART. 17- RIUNIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.

## **TITOLO III° UFFICI E PERSONALE –**

ART. 18- PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 19 – ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE ORGANICA.

ART. 20 – IL DIRIGENTE APICALE.

ART. 21 – IL SEGRETARIO.

## **TITOLO IV° ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI**

ART. 22 - RAPPORTI DI COOPERAZIONE.

ART. 23 – FUNZIONI.

ART. 24 - CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI.

ART. 25 - UFFICI COMUNI.

ART. 26 – RECESSO.

ART. 27 - PIANO DEI SERVIZI DEI COMUNI MEMBRI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA.

## **TITOLO V° FINANZA E CONTABILITA'**

ART. 28 - AUTONOMIA FINANZIARIA.

ART. 29 - SISTEMA DI BILANCIO.

ART. 30 – BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'.

ART. 31 - IL REVISORE DEI CONTI.

## **TITOLO VI ° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

ART. 32 - PRINCIPI GENERALI.

ART. 33 - ALBO PRETTORIO.

ART. 34 – INFORMAZIONE.

ART. 35 – ACCESSO.

ART. 36 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 37 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.

ART. 38 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

## **TITOLO VII ° NORME FINALI**

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

# **TITOLO I° FONTI NORMATIVE E FINALITA'-**

## **ART. 1- DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA E GONFALONE**

---

- 1.** La Comunità Montana del Monte Acuto, composta dai Comuni di Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò, Monti, Oschiri e Padru è istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 130 del 17 novembre 2008 ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 12/05, e, ai sensi dell'art. 7 c.8 della L.R. n.2/2016 è una unione di Comuni, ente locale costituito per la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
- 2.** La Comunità Montana è Unione dei Comuni, Ente locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
- 3.** La Comunità Montana ha sede legale e amministrativa in comune di Monti. I suoi organi collegiali si riuniscono di norma presso la sede dell'Ente. Possono riunirsi in luoghi diversi qualora la Giunta lo ritenga opportuno.
- 4.** La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comunità Montana del Monte Acuto. Può dotarsi di stemma e gonfalone con apposita delibera dell'Assemblea.

## **ART. 2- MODIFICHE STATUTARIE**

---

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere adottate con le procedure previste dall'art. 32, 4° comma del D.lgs. 267/2000 e art. 6, 4° comma, del D.lgs. 267/2000.

## **ART. 3- FINALITA' E RUOLO DELLA COMUNITA' MONTANA**

---

- 1.** La Comunità Montana è regolata dalle leggi nazionali in vigore per la montagna, dalla L.R. 2/2016, da leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme del presente Statuto e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.
- 2.** Nel silenzio dello Statuto si applicano le norme di cui alla L.R. 2/2016 e le disposizioni del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
- 3.** Alla Comunità Montana spettano in particolare le funzioni indicate dall'art. 7, comma 8 della L.R. n. 2 del 4/02/2016. Essa esercita le funzioni di tutela, promozione e valorizzazione della montagna e gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

- 4.** La Comunità Montana si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza, nonché dei principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi nazionali, regionali e dal presente Statuto.
- 5.** La Comunità Montana, in generale:
  - a.** Promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale e ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio montano;
  - b.** Promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed attività amministrativa.
- 6.** La Comunità Montana rappresenta l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione. A tal fine:
  - a.** organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti;
  - b.** favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associate di gestione di servizi di competenza comunale;
  - c.** Tali funzioni possono essere gestite anche con l'articolazione in sub ambiti.
- 7.** La Comunità Montana, per i suddetti scopi:
  - a.** Programma ed attua, per l'area di competenza, la politica per la montagna di cui l'art. 1 della Legge n. 97/94;
  - b.** Esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché le funzioni ad essa conferite dalla Regione, dalla provincia e dai Comuni appartenenti;
  - c.** Gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;
  - d.** Promuove, studia, indirizza e favorisce l'esercizio associato delle funzioni comunali;
  - e.** Partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane.
- 8.** La Comunità Montana adotta un piano organico di sviluppo e valorizzazione del Territorio montano e programmi annuali di attuazione. Il piano stabilisce gli obiettivi generali dell'azione della Comunità, individua gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della Legge 31.01.1994, n. 97, indicando i tempi di attuazione e i criteri di valutazione e ne assicura il raccordo con l'insieme delle funzioni esercitate dalla Comunità. Con il programma annuale di attuazione sono approvati, i progetti per la realizzazione degli interventi speciali. I piani organici ed i programmi annuali sono trasmessi

all'Assessorato Regionale competente in materia di EE.LL. Ai fini della ripartizione del fondo per la montagna previsto dalle norme statali e regionali.

## **TITOLO II° GLI ORGANI -**

### **ART. 4- GLI ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA**

---

1. Gli organi della Comunità Montana sono:
  - o L'Assemblea dei Sindaci
  - o La Giunta
  - o Il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana di cui esprimono la volontà politico amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

### **ART. 5- COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA**

---

1. L'Assemblea è composta, a norma dell'art.11, comma 2 della L.R. n.2/2016, dal Sindaco di ciascun comune associato o da un suo delegato, scelto tra i Consiglieri comunali con decreto del Sindaco. I componenti assumono il nome di Consiglieri della Comunità Montana.
2. La riunione per l'insediamento dell'Assemblea è convocata dal Presidente se questi è in carica, ovvero dal consigliere più anziano di età.
3. I seggi rimasti vacanti a seguito di dimissioni, revoca o decadenza dei Consiglieri della Comunità Montana, saranno coperti a seguito di nuova elezione del Sindaco o nomina del suo delegato. I predetti consiglieri restano in carica dal loro insediamento per il tempo rimanente alla scadenza del loro mandato.

### **ART. 6- COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

---

1. L'Assemblea è l'organo rappresentativo della Comunità Montana e svolge un ruolo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente, uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

- 2.** L'Assemblea ha competenza limitatamente all'approvazione degli atti fondamentali, appresso elencati, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto:
- a.** Lo Statuto dell'Ente, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, ad esclusione di quelli di competenza della Giunta;
  - b.** I piani organici di sviluppo e valorizzazione del territorio, i programmi annuali di attuazione, i progetti per la realizzazione degli interventi speciali;
  - c.** Bilancio, programmi e piani finanziari e il DUP e relative variazioni e rendicontazione di gestione;
  - d.** Programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi e relative variazioni;
  - e.** Convenzioni con i comuni, la costituzione e modificazione e forme associative;
  - f.** L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
  - g.** Assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
  - h.** La disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - i.** Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - j.** Contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea ed emissione di prestiti obbligazionari;
  - k.** Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - l.** Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dell'organo burocratico;
  - m.** Definizioni degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Assemblea presso Enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
  - n.** Adozione di tutti, gli altri provvedimenti previsti da leggi, regolamenti e dal presente statuto.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni al bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

In caso di vacanza del Presidente l'Assemblea potrà essere presieduta dal Vice Presidente.

## **ART. 7- ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA.**

-----

- 1.** Nella prima seduta l'Assemblea, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, prende atto dei provvedimenti di nomina da parte dei Comuni dei rispettivi rappresentanti.
- 2.** Contestualmente alla suddetta presa d'atto, dichiara la regolare composizione dell'Assemblea.
- 3.** Una volta assolti gli adempimenti di cui ai precedenti commi, si procederà all'elezione del Presidente e della Giunta.

## **ART. 8- FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

---

- 1.** Su convocazione del Presidente, l'Assemblea della Comunità Montana deve riunirsi:
  - a)** entro il mese di aprile o quando stabilito dalla legge per l'approvazione del conto del bilancio dell'esercizio precedente e della relazione;
  - b)** entro il mese di dicembre o quando stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo;Si riunisce altresì:
  - c)** nei termini previsti dalla legge per l'approvazione del DUP;
  - d)** entro il mese di luglio o quando stabilito dalla legge per l'approvazione degli equilibri di bilancio;
  - e)** su iniziativa del Presidente;
  - f)** quando la Giunta lo ritenga necessario;
  - g)** quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;
- 2.** Nei casi di cui alla lettera g) l'Assemblea deve riunirsi entro 20 giorni dalla richiesta.
- 3.** Qualora non si provveda, i soggetti di cui alle predetta lettera g) possono richiedere l'intervento sostitutivo dell'Assessore Regionale agli EE.LL.
- 4.** La convocazione è fatta mediante pec da inoltrarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il termine è ridotto a 48 ore; la seconda convocazione deve essere prevista a non meno di 1ora dopo la prima. Su autorizzazione dei Consiglieri l'avviso di convocazione potrà essere inviato anche via e-mail, con riscontro della ricezione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche eccetto nei casi in cui, per legge, o con motivata deliberazione sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità e possono svolgersi anche nella sede dei Comuni della Comunità per trattare argomenti particolari e quando l'Assemblea stessa espressamente lo deliberi.
- 5.** L'Assemblea è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati; la riunione sarà valida – come seduta di seconda convocazione – purché sia presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

## **ART. 9- VOTAZIONI E DELIBERAZIONI**

---

1. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea vota a scrutinio palese salvo che per le questioni che comportino un giudizio sulle persone.
3. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.

#### **ART. 10- DIRITTI DEI CONSIGLIERI.**

---

Ogni Consigliere, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, ha diritto di interrogazione, interpellanza e mozione. Ha diritto di ottenere dagli Uffici della Comunità Montana e dagli Enti o Aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato, salvo il rispetto delle disposizioni di legge.

#### **ART.11- REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.**

---

Un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea su proposta dell'esecutivo, disciplina il funzionamento dell'Assemblea stessa. Detto regolamento dovrà prevedere, tra l'altro, norme sulle modalità della discussione, delle votazioni e dello scrutinio, sulla costituzione, sulla nomina e sul funzionamento di Commissioni consiliari permanenti e speciali, sul diritto dei Consiglieri a presentare proposte, interrogazioni, interpellanze e mozioni, nonché sulla disciplina delle sedute.

#### **ART. 12- DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI.**

---

1. L'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri della Comunità Montana sono regolate dalle norme relative ai Consiglieri comunali.
2. Il mandato dei componenti dell'Assemblea della Comunità Montana coincide con la durata in carica del Consiglio comunale da cui provengono. I Comuni provvedono a comunicare ufficialmente la elezione del nuovo Sindaco o suo delegato.
3. In caso di morte, dimissioni o sopravvenuta causa di decadenza, il Consigliere della Comunità viene sostituito secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 5.
4. I componenti l'Assemblea non interessati alla tornata elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
5. I Consiglieri, fatta eccezione per i Sindaci, che senza giustificati motivi non

- intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.
- 6.** Le altre cause di decadenza sono quelle previste dalla legge;
  - 7.** La pronuncia di decadenza è fatta dal Consiglio della Comunità Montana, su proposta di uno dei suoi componenti, nella prima seduta successiva a quella in cui è stata presentata la proposta, purché siano trascorsi almeno 10 giorni dalla notificazione della medesima proposta all'interessato.
  - 8.** La decadenza viene, a cura del Presidente, comunicata all'interessato e al Comune di appartenenza entro 10 giorni dalla data in cui la decadenza stessa è stata pronunciata. Il Sindaco provvederà a sostituire il Consigliere decaduto con "altro" rappresentante.
  - 9.** Alla surroga dei Consiglieri, quando dovuta, si provvede nella prima seduta di Assemblea successiva all'intervenuta variazione.
  - 10.** Le dimissioni da consigliere dell'Ente da parte di un delegato del Sindaco sono comunicate al Presidente dell'Ente ed al proprio Sindaco per gli adempimenti di competenza.  
In caso di scioglimento di un Consiglio comunale il Comune è rappresentato dal Commissario.

## **ART. 13- LA GIUNTA.**

-----

- 1.** La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità Montana.
- 2.** La Giunta è composta dal Presidente e n.4 membri, denominati Assessori.
- 3.** L'Assemblea provvede a scrutinio palese alla elezione del Presidente e degli Assessori componenti l'organo esecutivo.
- 4.** Gli Assessori vengono eletti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 2/2016, tra i componenti dell'Assemblea della Comunità Montana. Ogni Consigliere esprime tante preferenze quanti sono gli Assessori da eleggere. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.
- 5.** La Giunta, nell'ipotesi di decadenza del Presidente, continua ad esercitare le proprie funzioni. L'Assessore rimane in carica fintanto che mantiene il requisito di Consigliere della Comunità Montana. La decadenza dalla carica di Consigliere comporta automaticamente la decadenza dalla Giunta.
- 6.** Se durante il periodo del mandato si rendesse vacante uno dei seggi per effetto della perdita della qualifica di Assessore, l'Assemblea della Comunità Montana provvederà, nella prima seduta valida, ad eleggere un nuovo componente, che rimarrà in carica per il tempo mancante alla scadenza del mandato.
- 7.** La Giunta decade, comunque, quando per effetto di nuove elezioni comunali o altra causa cessi contemporaneamente dal mandato la maggioranza dei componenti l'Assemblea della Comunità Montana.
- 8.** Le riduzioni per dimissioni e decadenza del numero dei componenti della Giunta Esecutiva alla metà di quella iniziale, comporta di diritto la decadenza dell'intera Giunta, compreso il Presidente.
- 9.** La Giunta e il Presidente possono essere revocati congiuntamente dall'Assemblea sulla base di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, votata palesemente con appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. La proposta di revoca è portata in discussione in Assemblea entro 15 giorni dalla presentazione. In caso di revoca, dimissioni o decadenza della Giunta Esecutiva, l'Assemblea è convocata dal Consigliere anziano non oltre 15 giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta; fino alle elezioni della nuova

Giunta, la Giunta revocata, dimissionaria o decaduta cura solamente gli affari correnti.

#### **ART. 14- IL PRESIDENTE.**

---

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente.
2. Il presidente è eletto dall'Assemblea della Comunità Montana tra i Sindaci che la compongono;
3. Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Ogni componente può esprimere una sola preferenza.
4. Il presidente, di norma, dura in carica fino alla scadenza del proprio mandato di Sindaco, salvo revoca ai sensi del successivo punto 14;
5. La decadenza dalla carica di sindaco comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Presidente.
6. Il Vicepresidente provvede entro 15 giorni dalla decadenza del Presidente a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo organo.
7. Il Presidente rappresenta la Comunità Montana ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dalla Legge.
8. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i Sindaci componenti la Giunta conferendogli la delega con apposito atto a svolgere le funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
9. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta, coordinandone l'attività, determinando i punti all'Ordine del Giorno.
10. Il Presidente può conferire specifici incarichi di settore ad ogni Assessore, con delega di firma, e con facoltà di revoca.
11. Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici e attribuisce gli incarichi dirigenziali.
12. Provvede tramite l'ufficio di segreteria all'esecuzione delle deliberazioni.
13. Adotta atti monocratici (decreti) in relazione alle proprie specifiche competenze.
14. Il Presidente e la Giunta possono essere revocati congiuntamente dall'Assemblea sulla base di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, votata palesemente con appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. La proposta di revoca è portata in discussione in Assemblea entro 15 giorni dalla presentazione.

#### **ART. 15- IL VICE-PRESIDENTE.**

---

Il Vicepresidente, scelto dal Presidente secondo le modalità indicate nel precedente art. 14, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

#### **ART. 16- COMPETENZE DELLA GIUNTA.**

---

La Giunta uniforma la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza, adottando tutti gli atti di amministrazione idonei al perseguimento delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea.

La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:

- Ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto e dai regolamenti al Presidente e/o ai dirigenti.
- Ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i termini previsti dalla legge;
- A svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto ;
- A dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;
- A riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività;
- Ad adottare, ai sensi della normativa vigente, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, gli atti sulla dotazione organica o fabbisogno del personale e altre competenze in materia stabilite dalla legge.
- Il Presidente può incaricare con delega i componenti della Giunta della cura di determinati affari.

## **ART. 17- RIUNIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.**

-----

La Giunta si riunisce di norma nella sede legale dell'Ente e può essere convocata anche in sedi diverse da essa

La Giunta si riunisce, di norma, ogni settimana in data fissa. Può riunirsi, inoltre, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o lo richiedano almeno tre dei suoi componenti. Le modalità di convocazione vengono stabilite dalla Giunta medesima e potranno essere anche in forma non scritta.

La Giunta si riunisce :

- In sessione ordinaria per i casi stabiliti dalla Legge;
- In sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei suoi membri .
- Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.
- La Giunta delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. La Giunta può decidere di riunirsi in seduta pubblica.
- I componenti la Giunta devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nei casi previsti all'art. 9 per i componenti l'Assemblea.
- Il Presidente può incaricare con delega i componenti della Giunta della cura di determinati affari.

## **TITOLO III° UFFICI E PERSONALE**

### **ART. 18- PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

---

- 1.** I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione.
- 2.** L'attività amministrativa dell'Ente si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
- 3.** Gli organi politici dell'Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi, i programmi da attuare nonché le risorse strumentali e finanziarie, approvano il PEG e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.
- 4.** Alla dirigenza dell'Ente spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediate poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente.
- 5.** In particolare ai dirigenti spetta:
  - La gestione organizzativa del personale e dei servizi cui sono preposti;
  - La predisposizione degli atti per l'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
  - Gli atti di gestione finanziaria, con le modalità previste dal Regolamento di contabilità;
  - La predisposizione di proposte e programmi tecnici e contabili e la loro articolazione in progetti;
  - L'utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi affidati ai servizi dall'organo di governo;
  - L'individuazione da parte delle figure apicali dell'organo burocratico, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo ai singoli servizi.
- 6.** L'attività della Comunità Montana è informata a criteri di rispondenza dei provvedimenti e comportamenti assunti all'interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolte. Assicura il conseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.

- 7.** I profili organizzativi di cui ai commi precedenti costituiscono criteri generali di riferimento per la predisposizione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta Esecutiva che disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

Tuttavia, l'assetto organizzativo dell'Ente sarà conformato alle esigenze delle funzioni e servizi di cui ha già la titolarità e a quelle che progressivamente confluiranno.

## **ART. 19- ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE ORGANICA**

---

- 1.** All'ordinamento degli uffici e del personale della Comunità Montana si applicano le disposizioni del D.Lg.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione del lavoro nelle pubbliche Amministrazioni nonché quelle contenute nel D.Lgs. 267 del 18/08/2000, Tit. IV, artt.88 e seguenti e nella L.R. 2/2016.
- 2.** La Comunità Montana provvede alla determinazione della propria dotazione organica o fabbisogno del personale e all'organizzazione e gestione del personale stesso adottando appropriate misure di razionalizzazione organizzativa.
- 3.** Alla copertura dei posti si provvede, prioritariamente, col personale dipendente di Comunità Montane soppresse, ricadenti nell'ambito territoriale della nuova Comunità Montana.
- 4.** La Comunità Montana opera con il proprio personale e con quello assegnato dai comuni facenti parte della Comunità Montana in applicazione dell'art.14 L.R.2/2016.
- 5.** Nella Comunità Montana è nominato un dirigente apicale ai sensi dell'art.14 della citata L.R. 2/2016.

## **ART. 20- IL DIRIGENTE APICALE**

---

- 1.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 "*Organizzazione e funzionamento*", comma 5, della Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 2, la Comunità Montana ha un dirigente apicale.
- 2.** Il dirigente apicale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
- 3.** Il dirigente apicale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
- 4.** Al dirigente apicale vengono attribuite le funzioni e le responsabilità della dirigenza ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.
- 5.** Il dirigente apicale, inoltre:
  - a)** partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b)** esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
- 6.** In fase di prima applicazione si applica quanto disposto dalla L.R. n. 2/2016, art. 14 punto 5/a in quanto è presente in organico una figura dirigenziale.

## **ART. 21- IL SEGRETARIO**

---

La figura del Segretario, ove prevista dalle disposizioni di legge e qualora non possa coincidere con il Dirigente apicale, viene scelta prioritariamente tra i Segretari Comunali dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.

# **TITOLO IV° ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI**

## **ART. 22- RAPPORTI DI COOPERAZIONE –**

---

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana, quale unico soggetto esponenziale dell'ambito territoriale ottimale, favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con le Unioni di Comuni e con i singoli Comuni, con altri Enti pubblici e privati e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti all'Unione Europea.

## **ART. 23- FUNZIONI –**

---

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferiti dalla Regione spetta alla Comunità Montana.
2. L'esercizio associato si realizza nei seguenti modi:
  - Conferimento di funzione
  - Costituzione di uffici comuni con delega di gestione alla Comunità Montana.

## **ART. 24- CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI –**

---

1. Il conferimento delle funzioni comunali avviene mediante approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Comuni e della Comunità Montana.
2. In osservanza ai principi del presente Statuto, e delle norme di legge, le convenzioni devono tassativamente specificare:
  - Finalità;
  - Durata;
  - Forme di consultazione degli enti contraenti;
  - Modalità di organizzazione del servizio;
  - Rapporti finanziari;

- Reciproci obblighi e garanzie;
3. A seguito del trasferimento delle competenze, la Comunità Montana diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi da essa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
  4. A seguito della delega di gestione, la Comunità Montana assume la titolarità in ordine alle modalità organizzative del servizio pubblico, mentre ai Comuni rimane la titolarità della funzione.

#### **ART. 25- UFFICI COMUNI –**

---

Mediante le convenzioni di cui al precedente articolo, i Comuni possono inoltre costituire uffici unici che operano anche con personale distaccato per l'esercizio di funzioni pubbliche, delegandone la gestione alla Comunità Montana.

#### **ART. 26- RECESSO –**

---

1. La convenzione relativa alla gestione associata deve essere riferita ad un periodo di tempo determinato.
2. Non può essere prevista la facoltà di recesso anticipato, se non accompagnata da una specifica previsione di tutela degli Enti coinvolti.

#### **ART. 27- PIANO DEI SERVIZI DEI COMUNI MEMBRI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA**

---

Ai sensi dell'art.15 della L.R. 2/2016 la Comunità Montana promuove di concerto con i Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme idonee per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi comunali rappresentate in un Piano Triennale\_da presentare alla regione secondo modalità e schemi stabiliti in sede di conferenza permanente Regione – EE.LL. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta, previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

## **TITOLO V° FINANZA E CONTABILITA' -**

## **ART. 28- AUTONOMIA FINANZIARIA –**

---

La comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme e dell'ordinamento della finanza locale.

## **ART. 29- SISTEMA DI BILANCIO –**

---

Il bilancio di previsione e il Rendiconto finanziario sono elementi del processo di programmazione e controllo che guida le attività di reperimento ed uso delle risorse e che è volto al conseguimento dell'efficienza, dell'efficacia della gestione e della valorizzazione del patrimonio.

## **ART. 30- BILANCIO , PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

---

1. L'ordinamento contabile della Comunità Montana è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questi fissati, dal regolamento di contabilità.
2. Il DUP e gli schemi di Bilancio, predisposti dalla Giunta con il concorso propositivo dei Responsabili dei Servizi per le rispettive competenze ed attribuzioni, sono presentati alla Assemblea della Comunità Montana entro i termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.
3. In materia di bilancio e contabilità si applicano le norme di cui al D. Lg.vo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, e al D.Lg.vo n.118/2011 e ss.mm.ii., in quanto applicabile. La materia sarà disciplinata da appositi regolamenti approvati dall'Assemblea, concernenti: contabilità, economato, servizio tesoreria.

## **ART. 31- IL REVISORE DEI CONTI**

---

Per la revisione economica-finanziaria trovano applicazione le norme del tit. VII° D.Lg.vo 267/2000, artt.234 e segg. con il combinato disposto della L.R. n.2/2016 (art.36).

# **TITOLO VI° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

## **ART. 32- PRINCIPI GENERALI –**

---

1. La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa fra cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.

2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, la Comunità Montana:
- Assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate, secondo modalità e criteri da adottarsi mediante apposito regolamento;
  - Garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
  - Individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre Comunità Montane;
  - Favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

### **ART. 33- ALBO PRETORIO –**

---

Le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta comunitaria devono essere pubblicate nell'Albo pretorio on line istituito presso il sito web della Comunità Montana negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le deliberazioni dei Consigli comunali.

### **ART. 34- INFORMAZIONE –**

---

1. La Comunità Montana informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. La Comunità Montana, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.
3. La Comunità Montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
4. La Comunità Montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

### **ART. 35- ACCESSO –**

---

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
2. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. L'esercizio dell'accesso è disciplinato dalla normativa vigente e da apposito regolamento.

## **ART. 36- DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO –**

---

1. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

## **ART. 37- ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE –**

---

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità Montana istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente:
2. Ai fini del presente Statuto si intendono:
  - a. Per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli e/o associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi della Comunità Montana;
  - b. Per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune della Comunità Montana o da un numero minimo di 50 cittadini, diretta a porre all'attenzione dell'Assemblea una questione di sua competenza e di interesse collettivo.
  - c. Per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 50 cittadini, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza dell'Assemblea o della Giunta.
3. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

## **ART. 38- CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE –**

---

1. L'Assemblea o la Giunta possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario. La consultazione può avvenire attraverso assemblee o sedute pubbliche dell'Assemblea o di altri Organi della Comunità Montana.
2. L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

## **TITOLO VII° NORME FINALI -**

### **ART. 39- ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO -**

---

Il presente Statuto entra in vigore successivamente alla sua adozione da parte dell'Assemblea della stessa Comunità Montana e pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi.